

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale Lazio

**D.U.V.R.I.**

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali  
(commi 3 – 3bis – 3ter art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Servizio di vigilanza presso le Strutture INPS della Regione LAZIO

CIG: 7077039D52

## **1. PREMESSA**

1.1. Definizioni

## **2. FATTORI DI RISCHIO**

2.1. Individuazione dei rischi

## **3. IL PROCESSO VALUTATIVO**

3.1. Individuazione dei fattori di rischio

3.2. Valutazione del rischio derivante da possibili interferenze

3.3. Procedura operativa

## **4. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

4.1. Dati generali della stazione appaltante

4.2. Dati identificativi Impresa Appaltatrice

4.2.1. Attività in appalto

4.2.2. Descrizione delle attività svolte

4.2.3. Macchine/Attrezzature impiegate

4.3. Pericoli riferibili all'area di lavoro (non oggetto delle attività proprie dell'appaltatore)

4.4. Rischi specifici riferibili all'ambiente di lavoro

4.5. Zone interessate da possibili interferenze

4.5.1. Pericoli originati dall'appaltatore

4.5.2. Rischi residui originati dall'appaltatore

## **5. CONCLUSIONI**

5.1. Misure adottate

5.2. Costi della sicurezza

5.3. Conclusioni

## **6. DICHIARAZIONE FINALE**

## 1 PREMESSA

Il D.Lgs. 81/2008 art. 26 prevede una serie di adempimenti per la gestione dei rischi derivanti dalle attività in appalto o contratto d'opera; in particolare:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori alla Ditta appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

-) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

-) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi precedente, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

E' necessario quindi che la stazione appaltante, in riferimento all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016, proceda alla redazione del DUVRI e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il presente DUVRI si attiene inoltre a quanto previsto nelle Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Ai fini del presente documento, si definisce interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio.

Appare evidente che i lavoratori possono essere coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori si coordinano.

Il presente DUVRI risponde alle finalità di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. E' messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta economica e costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente DUVRI non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi propri delle singole imprese appaltatrici relativi alla sicurezza, ma unicamente quelli relativi alle interferenze.

Solo nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato dalla Circolare Min. Lavoro n. 24/07, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

### 1.1 Definizioni

Appaltatore: soggetto che assume in appalto un lavoro o un servizio.

Appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 comma 1 lett.tt) D.Lgs. 50/2016).

Appalti pubblici di servizi: appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi diversi da quelli di cui alla lettera II) (art. 3 comma 1 lett.ss) D.Lgs. 50/2016).

Committente: soggetto che affida a un'altra parte (appaltatore) il compimento di un'opera o di un servizio, di seguito identificato come Stazione Appaltante.

Concessione di servizi: contratto che presenta lo stesso oggetto di un appalto pubblico di servizi, in cui la stazione appaltante riconosce a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi (art.3, comma 1. lett.vv) D.Lgs. 50/2016).

Contratto misto: contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (art. 28 D.Lgs. 50/2016).

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008.

Luoghi di lavoro: luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile al lavoratore per il proprio lavoro.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, prodotto, modello organizzativo, postazione di lavoro) avente la potenzialità di causare danni.

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Rischi interferenti: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Rischio residuo: rischio che può comunque rimanere anche dopo l'attuazione di una o più misure di riduzione.

Stazione appaltante: l'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) D. Lgs. 50/2016.

Valutazione del rischio: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

## **2 I FATTORI DI RISCHIO**

### 2.1 Individuazione dei rischi

Facendo seguito alle indicazioni contenute nelle "Linea Guida" elaborate dall'ISPESL, I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre categorie:

A) Rischi per la sicurezza (Rischi di natura infortunistica)

- Strutture

- Macchine

- Impianti Elettrici

- Sostanze pericolose

- Incendio

B) Rischi per la salute (Rischi di natura igienico ambientale)

-Agenti Chimici

-Agenti Fisici

-Agenti Biologici

C) Rischi di tipo cosiddetto trasversale

-Organizzazione del lavoro

-Fattori psicologici

-Fattori ergonomici (nel senso ampio del termine)

-Condizioni di lavoro difficili

### **3 IL PROCESSO VALUTATIVO**

La "Valutazione del Rischio" va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire ad una "stima" del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, ciò al fine di una programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l'eliminazione o la riduzione del rischio.

La valutazione del rischio richiede:

-l'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;

-l'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza che per la salute;

-la valutazione dei rischi residui connessi con le situazioni individuate.

Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:

-assenza di rischio di esposizione;

-presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa;

-presenza di un rischio di esposizione che deve essere oggetto di immediati interventi correttivi.

Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni. Nel secondo caso la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico. Nel terzo caso si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione. Per quanto detto, appare necessario che l'espletamento dell'intervento finalizzato alla valutazione del rischio sia condotto secondo precisi "criteri procedurali", tali da consentire un omogeneo svolgimento delle varie fasi operative che costituiscono il processo di Valutazione del Rischio.

Sulla base delle "Linee Guida per la valutazione del rischio nella piccola e media impresa" ISPESL e delle "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel marzo 2008, il Datore di Lavoro procede allo svolgimento delle varie fasi di rilevazione

dei rischi e quindi di compilazione del presente "documento". La metodologia adottata, permette di definire:

- una relazione sulla valutazione dei rischi effettuata nei vari ambienti o posti di lavoro, comprendente anche i criteri adottati per la sua definizione;
- la descrizione delle misure di Prevenzione e di Protezione attuate, in coerenza con i risultati della valutazione del Rischio.

### 3.1 Individuazione dei fattori di rischio

Il processo valutativo si sviluppa nell'individuazione dei fattori di rischio attribuibili alla Stazione Appaltante, ovvero ai luoghi di lavoro ed alle attività svolte presso l'area oggetto dei lavori in appalto. Tali fattori di rischio sono riferibili alle seguenti categorie:

- Pericoli derivanti da elementi strutturali
- Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine
- Pericoli per la salute
- Pericoli di incendio/esplosione
- Altri pericoli eventuali

Segue l'individuazione dei fattori di rischio originati dalle attività dell'Appaltatore con ricadute sul personale appartenente alla Stazione Appaltante. Tali fattori di rischio sono riferibili alle seguenti categorie:

Pericoli riferibili ad elementi strutturali

- Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine
- Pericoli per la salute
- Pericoli di incendio/esplosione
- Altri pericoli eventuali

### 3.2 Valutazione del rischio derivante da possibili interferenze

E' la parte nodale del presente documento di valutazione, ove si individua se e come il personale della Stazione Appaltante e quello dell'Appaltatore possano causare reciprocamente situazioni di rischio. Una volta individuate le situazioni di rischio vengono descritti gli interventi atti a limitarne la probabilità di accadimento e l'entità dello stesso tramite gli interventi preventivi e/o protettivi ritenuti più opportuni. Vengono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi,
- immessi nel luogo di lavoro del committente dal lavoro dell'appaltatore,

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività dell'appaltatore.

Tali situazioni sono, nello specifico, riconducibili al servizio di Vigilanza armata, in quanto parzialmente compresenti con le normali attività lavorative di ufficio e con altre attività appaltate a soggetti terzi. Particolare attenzione sarà da prestare alle attività di pulizia e manutenzione di vario genere che potrebbero avvenire in presenza del personale della Vigilanza, e per le quali può essere previsto un orario di lavoro diverso da quello d'ufficio.

A tal proposito, l'impresa verrà edotta delle modalità ed orari di svolgimento dei servizi di cui sopra nonché dell'eventuale presenza di persone oltre l'orario d'ufficio con particolare riguardo alle giornate di sabato e domenica e festivi.

Se necessario l'Appaltante metterà in atto misure ulteriori per evitare che l'attività svolta al proprio interno venga ad interferire con il servizio di Vigilanza.

Ai fini sopra esposti e per coprire ulteriori esigenze informative e di coordinamento, anche in relazione a possibili nuovi appalti di servizi, lavori e forniture che rappresentino possibili rischi da interferenza, si reputano necessari momenti formativi e riunioni di coordinamento.

In sintesi le situazioni individuate dalla stazione appaltante che possono originare rischi da interferenze sono riconducibili a:

- sovrapposizione con il normale lavoro d'ufficio: nessun rischio da interferenza;
- sovrapposizione con il lavoro di addetti alle pulizie: inciampo, scivolamento per pavimentazione bagnata, inciampo per materiale lasciato incustodito;
- sovrapposizione con attività manutentiva: rumore, elettrocuzione, inciampo per materiale lasciato incustodito;
- sovrapposizione con attività tecnica di laboratorio: elettrocuzione, contatto con sostanze chimiche, inciampo per materiale lasciato incustodito;
- presenza di persone al di fuori del normale orario lavorativo, con particolare riguardo alle giornate di sabato, domenica e festivi.

Non essendo comunque queste situazioni immesse nei luoghi di lavoro dall'impresa di Vigilanza, quest'ultima verrà edotta circa le misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle attività interferenti e sarà tenuta al rispetto delle stesse.

In aggiunta a quanto sopra, in ottemperanza a quanto prescritto dal Capitolato, l'impresa di Vigilanza sarà tenuta a segnalare al Responsabile INPS o suo delegato, tutti i fatti o eventi o comportamenti anomali eventualmente riscontrati nell'espletamento del servizio di vigilanza e che possono costituire rischi da interferenze.

### 3.3 Procedura operativa

Per la valutazione dei rischi la Stazione Appaltante ha provveduto come segue:

-è stato condotta una verifica delle sedi interessate dall'appalto.

-sono stati analizzati in modo approfondito i rischi per la sicurezza quali strutture, macchine, apparecchiature, impianti, ecc.;



-sono stati valutati i rischi per la salute dovuti ad agenti fisici, chimici, biologici;

-sono stati esaminati i rischi derivanti da fattori organizzativi.

Dall'analisi dei rischi la Stazione Appaltante ha predisposto un riesame generale in materia di sicurezza e salute come di seguito indicato:

-individuazione di tutte le situazioni di pericolo, come fatto intrinseco, potenzialmente in grado di causare il rischio ed il conseguente danno;

-individuazione dei rischi residui;

-individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza dei risultati della valutazione dei rischi.

#### 4 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

##### 4.1 Dati generali della Stazione Appaltante

Ente	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Regionale
Sede	Viale Regina Margherita, 206– 00198 ROMA
Datore di lavoro	I DATORI DI LAVORO PRESSO LE STRUTTURE INPS
R.S.P.P.	GLI RSPD PRESSO LE STRUTTURE INPS
Sede oggetto dei lavori	Vedi Disciplinare Gara- ALL.8_ Elenco Sedi LAZIO
Responsabile del Procedimento	Dott. Pellegrino Marinelli

##### 4.2 Dati identificativi Impresa Appaltatrice

Ragione sociale	
Partita IVA	
Codice Fiscale	
Numero iscrizione CCIAA	
Sede legale	
Datore di lavoro	
R.S.P.P.	
Preposto in loco:	

##### 4.1.1 Attività in appalto

Oggetto dell'appalto: Servizio di vigilanza presso le strutture INPS nella regione LAZIO.

Area interessata dai lavori: Locali delle strutture INPS nella Regione Lazio (ALL.8\_ElencoSedi)

Durata: 36 mesi

#### 4.1.2 Descrizione delle attività svolte

Il servizio in oggetto, regolato da specifico Capitolato Tecnico, riguarda la vigilanza presso le Sedi INPS della Regione Lazio per un periodo di 36 (trentasei) mesi, da effettuarsi con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

L'importo posto a base d'asta per l'affidamento del servizio in discorso ammonta ad € 4.422.377,,05 annue oltre I.V.A. (€ 13.267.131,15 oltre I.V.A. per l'intero triennio).

Il servizio comporta lo svolgimento delle seguenti attività:

A - Vigilanza fissa

B – Vigilanza saltuaria in zona

C – Vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza

D – Noleggio periferica di collegamento

E - Intervento su allarme

Per quanto non contemplato si fa riferimento al Capitolato tecnico.

Il servizio potrà essere effettuato da tutti gli operatori economici di cui all'art.45 D.Lgs. 50/2016, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006, ovvero dai soggetti in possesso di apposita licenza di Istituto di vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931, n. 773, al R.D. 6 Maggio 1940, n. 635 così come modificato dal d.p.r. 4 agosto 2008, n. 153 e dal D.M. 269 del 2010, rilasciata dalle autorità competenti nelle classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi), livello dimensionale almeno pari a 2, idonea all'esercizio delle attività nell'ambito di tutte le province della Regione Lazio.

Le valutazioni dell'attività lavorativa della Ditta Appaltatrice rientrano nelle competenze proprie del Datore di Lavoro della Ditta ed in esse è ricompreso anche l'utilizzo dell'arma da fuoco.

Il presente D.U.V.R.I. valuta esclusivamente i rischi derivanti da possibili interferenze tra il personale dell'Appaltatore e quello dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale relativamente all'attività di sorveglianza.

#### 4.2.3 Macchine/attrezzature impiegate

Si ritiene che per lo svolgimento dell'attività in oggetto non vengano utilizzate macchine/attrezzature specifiche.

#### 4.3 Pericoli riferibili all'area di lavoro (non oggetto delle attività proprie dell'appaltatore)

-Pavimentazione scivolosa

- Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso nel cortile
- Superfici spigolose
- Impianti ed apparecchiature elettriche in tensione
- Agenti chimici
- Agenti biologici (patologie infettive)

#### 4.4 Rischi specifici riferibili all'ambiente di lavoro

I rischi specifici riferibili agli ambienti di lavoro originati dai summenzionati pericoli sono i seguenti:

- Scivolamento, inciampo, caduta in piano
- Caduta verso il basso
- Contatto con elementi pericolosi
- Contatto con elementi in tensione elettrica
- Patologie infettive
- Incendio
- Attentato minatorio – terroristico

#### 4.5 Zone interessate da possibili interferenze

In base all'indagine condotta, si sono individuate le seguenti zone in cui si possono creare possibili interferenze:

- Ingresso principale della struttura
- Cortile e spazi comuni esterni
- Corridoi e spazi comuni interni in genere (scale, ascensori, servizi igienici, ecc...)

##### 4.5.1 Pericoli originati dall'appaltatore

Nel caso sopra evidenziato di possibili interferenze, sono prevedibili i seguenti pericoli:

- Impedimento lungo i percorsi di transito
- Caduta di oggetti/materiali in terra
- Contatto con persone in movimento
- Uso arma da fuoco

#### 4.5.2 Rischi residui originati dall'appaltatore

I pericoli summenzionati sono all'origine dei seguenti rischi residui:

- Situazioni imprevedibili derivanti da reazioni comportamentali (aggressioni, colluttazioni, ecc...)
- Uso improprio dell'arma da fuoco.

### 5. CONCLUSIONI

#### 5.1 Misure adottate

In relazione alle indagini condotte i rischi interferenziali sono riferibili alla co-presenza di personale appartenente alla Ditta Appaltatrice e quello operante presso le strutture dell'INPS nella regione LAZIO esclusivamente nelle zone e negli spazi comuni in quanto il servizio in appalto si prefigge come scopo primario la sorveglianza delle zone comuni (ingresso, corridoi, ecc...) all'interno di ogni struttura.

Per i rilevati rischi interferenti nelle zone/spazi comuni (ingressi, cortili esterni, corridoi, ecc...) saranno adottati tutti gli accorgimenti, tecnici ed organizzativi, necessari affinché i rischi residui non siano fonte di danno al personale ed agli utenti operanti presso la struttura.

Allo scopo verranno organizzate con cadenza annuale, le riunioni di coordinamento, alle quali parteciperanno, per la Ditta Appaltatrice il Datore Lavoro e il Responsabile dell'appalto, per l'INPS il Delegato del Committente e i Referenti della sicurezza.

Prima dell'inizio dell'attività in appalto, verrà organizzato una conferenza di sede, finalizzato al coordinamento dell'attività lavorativa svolta dal personale della Ditta Appaltatrice e dal personale dell' INPS.

A detto incontro, che verrà ripetuto con cadenza annuale ed ogni qualvolta vengano a modificarsi le condizioni generali delle strutture oggetto d'appalto, parteciperanno per la Ditta Appaltatrice le maestranze che presteranno effettivo servizio nella struttura e per l'INPS i Referenti della sicurezza.

A conclusione di ogni incontro programmato dovrà essere redatto uno specifico report, contenente:

- l'eventuale aggiornamento delle attività svolte sia dalla Ditta Appaltatrice che dall'INPS nell'ambito delle strutture oggetto del presente documento;
- l'analisi delle situazioni d'interferenza eventualmente verificatesi, con gli afferenti correttivi gestionali introdotti o da introdurre;
- l'analisi delle possibili interferenze comunque ancora verificabili e gli accorgimenti da attuarsi in ambito gestionale;

Si prescrive altresì che agli incontri di coordinamento succitati siano presenti anche i tecnici manutentori degli impianti a servizio delle strutture, e ciò al fine di garantire l'adeguata informazione/formazione al personale dell'appaltatore riguardo alle operazioni da attuare per tacitare gli allarmi.

Nell'incontro di coordinamento in discorso verranno specificate e individuate in modo dettagliato:

- le portinerie e le zone di sorveglianza;

- le zone/spazi comuni (ingressi, cortili esterni, corridoi, ascensori, ecc...), in cui si troveranno ad operare le guardie giurate;
- i servizi igienici ed accessori utilizzabili;
- le zone con pericolo di incendio, l'ubicazione dei presidi antincendio, i percorsi di esodo;
- la collocazione e il funzionamento delle centraline di allarme;
- altre indicazioni relative all'attività giudiziaria;

Nella circostanza i Referenti della Sicurezza delle Sedi dell'INPS, così come disposto dall'art. 26, c. 1, lett. b) D.Lgs.81/2008, forniranno alla Ditta Appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il personale della Ditta Appaltatrice e dell'INPS verrà adeguatamente informato e formato in merito agli interventi organizzativi concordati ed adottati.

I preposti della Ditta Appaltatrice e dell'INPS provvederanno, ognuno per le attività di propria competenza, alla verifica del rispetto degli interventi di sicurezza concordati ed adottati.

#### a) Misure a carico del committente

- designazione di un Referente operativo da individuarsi come coordinatore,
- informazione e formazione dei propri addetti sulla presenza di terzi per l'esecuzione di altri appalti (anche fuori dal regolare orario di lavoro),
- comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sul posto di lavoro,
- comunicazione all'appaltatore del piano di emergenza comprensivo dei nominativi degli addetti alle misure antincendio e primo soccorso.

#### b) Misure a carico dell'Appaltatore

- presa visione dei luoghi di lavoro nei quali espletterà l'incarico, prima dell'inizio del servizio,
- consegna del proprio documento di valutazione dei rischi,
- comunicazione di un referente operativo,
- informazione e formazione del personale in merito alle procedure di sicurezza interne per le sedi presso le quali viene prestato il servizio oggetto dell'appalto.

### 5.2 Costi della sicurezza interferenziali

I costi per la sicurezza sono relativi alle misure di sicurezza che la ditta appaltatrice sostiene per il conseguimento della sicurezza dei propri operatori per attività interferenziali.

I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta.

In sede preventiva è stata effettuata una stima dei costi della sicurezza per rischi interferenziali, tali costi potranno essere rivisti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, per

situazioni mutate o diverse da quanto previsto, in funzione della reale organizzazione ed esigenze di sicurezza della Ditta appaltatrice, che potrebbe proporre delle modifiche.

Si evidenzia, quindi, l'opportunità di inserire nel capitolato d'oneri una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto il DUVRI e che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

#### Stima costi interferenziali

In riferimento a quanto previsto dal DPR 222/03, come modificato dall'art. 304 D.Lgs 81/08, nei costi della sicurezza dovranno inserirsi quei costi che riguardano le misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze.

I costi previsti non devono essere soggetti a ribasso d'asta. Nello specifico vengono considerati:

- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza,
- misure di coordinamento delle imprese operanti presso le sedi nelle quali viene prestato il servizio oggetto dell'appalto.

Detta stima è compiuta sulla base di possibili situazioni che necessitano di interventi puntuali e specifici per la gestione del rischio eventuale.

<b>COSTI DELLA SICUREZZA INTERFERENZIALI</b>						
<b>Vigilanza Regione Lazio</b>						
<b>Codice Prezzario</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>N° Sedi</b>	<b>Costo Unitari(€)</b>	<b>Totale (€)</b>
S01.05.012	<b>Riunione di coordinamento</b> fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.	Pro capite	N° 1 annua per 3 anni = 3	34	203,26	20.732,52
S01.05.013	<b>Conferenze di cantiere.</b> Costo annuo per ogni lavoratore. Per corretta applicazione piano emergenza	Pro capite	N° 2 per 1 riunione annua per 3 anni = 6	34	99,00	20.196,00
<b>Totale Costi della Sicurezza</b>						<b>€ 40.928,52</b>

Riunioni di coordinamento: n° 1 annue x n° 3 anni x n° 34 sedi

Conferenze di sede: n° 2 addetti x n° 1 annua x n° 3 anni x n° 34 sedi

Nel caso in cui emerga la necessità di modificare il DUVRI in corso di esecuzione del contratto, derivante da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico organizzativo, si procederà alla rideterminazione degli oneri della sicurezza per interferenza.

Costo totale della sicurezza, non soggetto a ribasso per la durata dell'appalto:

€ 13.642,84 annue + IVA per un totale di € 40.928,52 + IVA

**Gli oneri della sicurezza legati a rischi interferenziali non soggetto a ribasso ammontano per il triennio di durata di affidamento a Euro 40.928,52 oltre IVA, pari ad un importo annuo di Euro 13.642,84 oltre IVA.**

### 5.3 Conclusioni

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Riepilogando l'aspetto valutativo di cui sopra è da intendersi dinamico, ovvero modificabile all'atto pratico qualora, anche per singoli casi, mutassero sostanzialmente le condizioni dell'attività.

In tal senso, per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- esistenti nei siti, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore o immessi dalle lavorazioni dello stesso;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Quindi il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Il presente documento è rilasciato esclusivamente per il caso in esame e non può essere assunto genericamente ad esempio senza una specifica valutazione delle attività e dei rischi.

L'Istituto comunicherà di volta in volta alla ditta di vigilanza i nominativi delle imprese che operano presso i vari immobili INPS nel Lazio. Il personale di tali imprese dovrà presentarsi prima di ogni giornata lavorativa presso il posto di guardiania della sede munito di valido documento di identità per i controlli; non sarà consentito l'accesso all'edificio al personale che non sia stato identificato come sopra.

## 6. DICHIARAZIONE FINALE

La Direzione Regionale INPS Lazio

### D I C H I A R A

di avere disposto e realizzato il presente documento di valutazione dei rischi e la definizione delle misure di intervento, per i fini stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 art. 26 comma 3, in relazione al Servizio di vigilanza presso le Strutture INPS della regione LAZIO.

La Stazione Appaltante e la Ditta Appaltatrice si impegnano a rivedere la presente valutazione dei rischi qualora subentrino variazioni delle condizioni dell'appalto che ne modifichino il contenuto in corso d'opera.

Roma, li \_\_\_\_\_

Per L'INPS IL DIRETTORE REGIONALE

\_\_\_\_\_

R.S.P.P. INPS

\_\_\_\_\_

Datore di Lavoro Ditta Appaltatrice

\_\_\_\_\_

R.S.P.P. Ditta Appaltatrice

\_\_\_\_\_